

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APR. 2002

ADDI 19 APR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
ALGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° -484-

OGGETTO: DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VENDITA DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - APLICAZIONE DEL D. LGS 24.06.01 N. 170.



Oggetto: Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica -
Applicazione del D. Lgs. 24.04.01, n. 170.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO in particolare, l'art. 3 della predetta legge costituzionale, che, tra l'altro, al comma 4 dispone che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato";


VISTA la legge 13 aprile 1999, n. 108, relativa a "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica";

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 concernente il "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";

VISTI in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 170/2001, che attribuiscono alle regioni, rispettivamente la disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, nonché, l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, con esplicita indicazione dei criteri cui attenersi;

CONSIDERATO che, in attesa della legge regionale, la quale potrà, stante l'ampliata potestà legislativa attribuita alle regioni dalla predetta legge costituzionale n. 3/2001, non limitarsi a disciplinare le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, come previsto dall'art.1, c. 1 del D. Lgs n. 170/01, è necessario fornire, in questa fase transitoria, alcune indicazioni ai Comuni, al fine di assicurare i principi generali di uniformità e certezza dell'azione amministrativa, posta in essere dalle amministrazioni comunali, nella materia di cui si tratta, sulla base delle disposizioni riportate nel più volte menzionato D. Lgs. n. 170/2001;

RITENUTO pertanto, a tutela della trasparenza e chiarezza operativa dell'attività amministrativa, di dover dare ai comuni le indicazioni necessarie riportate nella allegata lettera circolare, concernente l'applicazione del D. Lgs. 24.04.2001, n. 170, sottoscritta dall'Assessore regionale competente per materia;



ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

per le considerazioni e motivazioni riportate nelle premesse, di approvare l'allegata lettera circolare, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto: "Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - applicazione del D. Lgs. 24.04.01, n. 170". Tale lettera circolare sarà inviata a tutti i Sindaci dei Comuni del Lazio a cura dell'Assessorato regionale alle Attività Produttive.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

22 APR. 2002





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DEPARTAMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

AI SINDACI DEI COMUNI DEL LAZIO

Oggetto:

LORO SEDI

ALLEG. alla DELIB. N. 484
DEL 19/10/2002 M

OGGETTO: DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA - APPLICAZIONE DEL D. LGS. 24.04.2001, N. 170.


La vigente riformulazione dell'art. 117 della Costituzione - introdotta dall'art. 3 della L.Cost. 18.10.01, n. 3 - ed in particolare il c. 4, ha, come è noto, disposto che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Detta potestà riguarda, pertanto, anche la materia del commercio, all'interno della quale è, indubbiamente, ricompresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Le competenti strutture dello scrivente Assessorato stanno, pertanto, elaborando lo schema di proposta di legge regionale da sottoporre, entro breve termine, all'esame della Giunta per la successiva proposizione al Consiglio regionale.

In attesa dell'approvazione della citata legge regionale, che, stante la potestà legislativa non più di natura concorrente posta in capo alle Regioni, potrà non limitarsi a disciplinare le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica come previsto dall'art. 1, c. 1, del D. Lgs. 24.04.01, n. 170, si rende necessario, ai fini dell'applicazione del decreto medesimo in detta fase transitoria, fornire alcune indicazioni ai Comuni. Ciò allo scopo di conferire trasparenza all'azione amministrativa e chiarezza operativa, tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti anche per le vie brevi sia dalle Amministrazioni locali che dagli interessati, nonché per assicurare omogeneità di comportamento sul territorio.

I - DISTINZIONE TRA PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI

Il decreto legislativo 24.04.2001, n.170, ha introdotto giuridicamente la distinzione fra punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi, dando degli stessi la definizione di cui all'art. 1, c. 2, lett. a) e b), ed assoggettando entrambi ad autorizzazione del Comune territorialmente competente.



Secondo la suddetta definizione:

punti di vendita esclusivi sono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione di cui all'art. 6 del decreto in oggetto, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

punti di vendita non esclusivi sono gli esercizi, previsti dal decreto medesimo, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. Di tali punti di vendita non esclusivi l'art. 2, c. 3, dà una elencazione che deve essere considerata tassativa, non solo per il preciso dettaglio delle caratteristiche attraverso le quali individuare le singole tipologie di esercizi commerciali elencate, ma anche perché, laddove il legislatore ha inteso ampliare la tipologia di esercizi autorizzabili lo ha fatto esplicitamente; si veda a tal riguardo il c. 3 dell'art. 6 che dispone la possibilità di rilascio di autorizzazione ad esercizi diversi da quelli elencati all'art. 2, c. 3, in caso di assenza di piano e qualora non esistano punti di vendita.

Va evidenziato che i punti di vendita esclusivi sono tenuti a vendere sia i quotidiani che i periodici.

Quanto ai punti di vendita non esclusivi di cui al citato art. 2, c. 3, pur ritenendo che la possibilità di vendita di ambedue le tipologie di prodotti editoriali - senza peraltro che gli stessi diventino di conseguenza punti esclusivi stante la diversa natura dell'esercizio, la cui attività prevalente resta comunque quella della vendita di altri prodotti merceologici e la diversa impostazione dell'assetto della rete (non assoggettamento ai piani di cui all'art. 6) - possa essere valutata in sede di stesura del provvedimento legislativo regionale, è opportuno, nella attuale fase transitoria, attenersi alla formulazione letterale del citato art. 1, c. 2, lett. b) D.Lgs. n. 170/01. Pertanto, detti punti non esclusivi sono autorizzati alla vendita di un solo prodotto editoriale, cioè dei quotidiani ovvero dei periodici e non di entrambi.

II - AUTORIZZAZIONI - CRITERI - PIANI DI LOCALIZZAZIONE

Come accennato, tutta l'attività di vendita di quotidiani e periodici - esclusiva o non esclusiva - è soggetta al rilascio di autorizzazione, che può essere anche a carattere stagionale, da parte del Comune territorialmente competente, salvi i casi per i quali lo stesso D. Lgs. n.170/01 prevede il non assoggettamento ad autorizzazione.

Il sistema autorizzatorio di ambedue le tipologie di punti di vendita è caratterizzato, ai sensi del c. 6 dell'art. 2 del decreto, dall'obbligo per i Comuni di procedere in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

I punti di vendita esclusivi sono però localizzati attraverso appositi piani che il Comune competente territorialmente predispone sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione secondo i criteri contenuti nel c. 1 dell'art. 6. Le autorizzazioni per i punti esclusivi sono rilasciate in conformità ai suddetti piani.

Fanno eccezione le autorizzazioni rilasciate di diritto, ai sensi del c. 4 dell'art. 2 del decreto n. 170/01, agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione e che quindi non sono assoggettate ad alcuna valutazione discrezionale da parte del Comune.

Prezioso ciò, si precisa quanto segue.

AUTORIZZAZIONE PER PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

Le autorizzazioni per punti di vendita esclusivi debbono essere rilasciate in conformità ai piani di cui all'art. 6 del decreto legislativo in oggetto. Pertanto, in assenza di tali piani non possono essere valutate eventuali domande di autorizzazione per punti esclusivi di vendita.

I Comuni sono tenuti, in base al c. 2 del più volte citato art. 6 del D. lgs. n. 170/01, ad approvare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso anche in assenza degli indirizzi regionali, attenendosi in ogni caso agli indicatori contenuti nel c. 6 dell'art. 2. Resta fermo l'obbligo per i Comuni stessi di riformulare detti piani, adeguandoli ai provvedimenti regionali intervenuti.

AUTORIZZAZIONE PER I PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

L'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi non può essere rilasciata, e non possono quindi essere esaminate eventuali domande presentate, se non previa valutazione delle condizioni di riferimento per quanto concerne gli indicatori di diversa natura individuati dal c. 6 dell'art. 2 più volte citato e, precisamente, densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio, condizioni di accesso, nonché esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.


Al riguardo, al fine di garantire uniformità ed equità di trattamento e trasparenza all'azione amministrativa, è opportuno che i Comuni assumano un provvedimento di carattere generale contenente criteri desunti dalla verifica delle situazioni esistenti in relazione ai cennati indicatori, cui fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni in questione.

Condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione è la presentazione al Comune della dichiarazione di ottemperanza prevista dal c. 5 dell'art. 2 del D. lgs. n. 170/01. Si ritiene che detta dichiarazione debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di autorizzazione.

AUTORIZZAZIONE PER GLI ESERCIZI CHE HANNO EFFETTUATO LA SPERIMENTAZIONE

Come già evidenziato, l'art. 2, c. 4, del D.Lgs. n. 170/01 prevede che per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 13.04.1999, n. 108, l'autorizzazione è rilasciata di diritto. Il rilascio di tale autorizzazione, pertanto, avvenendo in forza di legge, non soggiace ad alcuna valutazione discrezionale da parte del Comune.

Per esercizi che hanno effettuato la sperimentazione devono intendersi quelli che hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto o i prodotti editoriali prescelti, ovviamente nel rispetto delle disposizioni dettate al riguardo dalla L. n. 108/99. Per acquisire il diritto all'autorizzazione non è da ritenere sufficiente l'aver effettuato nei termini la comunicazione di intendimento a partecipare, prevista dalla citata legge, senza aver poi venduto il prodotto editoriale prescelto. Tale tesi trova sostegno nella formulazione letterale della norma, nella finalità stessa della sperimentazione - quella cioè di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa dalla messa in vendita in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate - e nell'art. 4, c. 1, della legge n. 108/99 il quale prevede che, fino all'entrata in vigore del decreto


P.circ170

legislativo (v. 170/01), gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti e che ai medesimi l'autorizzazione è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.

Per quanto concerne la durata della sperimentazione effettuata, si ritiene che possano essere legittimati al rilascio dell'autorizzazione anche i soggetti che abbiano effettuato la sperimentazione per un tempo inferiore ai 18 mesi previsti dalla L. n. 108/99.

In ogni caso, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di presentazione della domanda atta a manifestare la volontà di esercitare il diritto da parte del soggetto interessato. La domanda deve essere riferita ai prodotti prescelti e venduti in fase di sperimentazione e per essi dovrà essere rilasciata l'autorizzazione richiesta.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune effettua le opportune verifiche in ordine all'effettiva vendita di quotidiani e/o periodici nella fase di sperimentazione ed accerta la sussistenza del rispetto delle condizioni previste.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 26, comma 6, del D.Lgs 31.03.1998, n. 114, il quale ha, fra l'altro, soppresso, la voce n. 50 della tabella c) allegata al D.P.R. n. 300/1992, come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 407/1994. Conseguentemente non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/90.

III - APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 114/98

L' art. 9, c. 1, del D. Lgs. n. 170/01 dispone che per quanto non previsto si applica il decreto legislativo n. 114/98.

Al riguardo, poiché il D. Lgs. n. 170/01 non reca specifiche disposizioni su alcuni aspetti dell'attività, si richiama, in particolare, l'attenzione:

- sulla necessità del possesso dei requisiti di cui all'at. 5, c. 2, ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- sull'applicabilità dell'istituto della comunicazione al Comune in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della gestione, trasferimento della proprietà previsto dall'art. 26, c.5;
- sull'applicabilità nei casi compatibili della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22, ad esclusione del c. 5, il quale si riferisce espressamente agli esercizi di vicinato, che non sono sottoposti a regime autorizzatorio.

In tema di orari, si sottolinea che l'art. 13, c. 1, dispone che alle rivendite di giornali, cioè ai punti vendita di soli quotidiani e periodici, nonché agli esercizi specializzati nella vendita di libri non si applica il regime degli orari stabilito dal Titolo IV del decreto stesso.

Per gli esercizi ove viene esercitata l'attività di vendita anche di prodotti diversi da quelli editoriali, dovrà applicarsi il criterio dell'attività prevalente.



170



IV - ABROGAZIONE ART. 14 L. N. 416/81

Si richiama l'attenzione sull'abrogazione dell'art. 14 della L. 5.08.1981, n. 416, operata dall'art. 9, c. 2, del D.Lgs. n. 170/01.

Con tale abrogazione cessano di avere efficacia:

il divieto per le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l'attività;

il divieto di affidamento in gestione a terzi;

il divieto di rilascio di autorizzazione a soggetti che non siano persone fisiche;

il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

L'ASSESSORE
(Dott. Francesco Saponaro)



Per il 170